



Mons. Erio Castellucci

Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola

Amministratore Apostolico di Carpi

Prot. n. 216/2019-C

DECRETO SULLE DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA

Con il presente Decreto, al fine di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola, il sottoscritto Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola

STABILISCE

le seguenti disposizioni sul riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica

1. PREMESSA

L'Insegnamento della religione cattolica concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'Accordo tra Lo Stato Italiano e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola (intesa tra MIUR e CEI del 28/06/2012 – DPR n 175 del 20/08/2012 per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche italiane).

L'Insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a)** *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1 e 2.1; Nota CEI 91, 12);*
- b)** *impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 2.1.d; 2.5; 2.7 e 4.1);*
- c)** *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche approvate (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1-2 e 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- d)** *in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);*

- e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1 e 2.1.a);
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84, 13; Nota CEI 91, 13);
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7);
- h) inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.

2. CONDIZIONI

L'Ordinario del Luogo si dia premura che, coloro i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica (can. 804 §2 CIC).

La testimonianza di vita cristiana è certificata dal parroco di residenza o domicilio. Il responsabile del servizio IRC, secondo la delibera CEI n 41 del 1990, può procedere ad indagini ulteriori per verificare l'appartenenza ecclesiale dei candidati.

La retta dottrina e l'abilità pedagogica sono provate dal percorso di studi, dal tirocinio a seguito delle prove richieste dal servizio IRC della diocesi.

Titoli di qualificazione richiesti: per essere ammessi a sostenere le prove è necessario essere in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dalla vigente intesa conseguita con merito (voto non inferiore a 80/100 o equivalente):

<p>Titolo accademico in teologia o discipline ecclesiastiche, conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede (DPR 175/2012, art. 4.2.1 a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - baccalaureato; - licenza; - dottorato.
<p>Corso di studi teologici in Seminario maggiore (DPR 175/2012, art. 4.2.1 b).</p>
<p>Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2), conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede (DPR 175/2012, art. 4.2.1 c).</p>
<p>→ Solo sacerdoti, diaconi o religiosi, per Infanzia e Primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attestato dell'Ordinario diocesano in attuazione del can. 804 §1 CIC (DPR 175/2012, art. 4.2.2 b).
<p>→ Solo insegnanti della Sezione o Classe, per Infanzia e Primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Master di II livello per l'IRC, approvato dalla CEI (DPR 175/2012, art. 4.2.2 e art. 2.6).
<p>Insegnanti con Decreto di idoneità + titoli validi entro il 31/08/2017 + 1 anno di insegnamento IRC entro il 31/08/2017.</p>
<p>Insegnanti Idonei – seconda intesa 14/12/1985 + 1 anno di insegnamento IRC dal 2007 al 2012.</p>

3. DECRETO D'IDENTITÀ

A. Significato

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CIC, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- * una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- * una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per il quale si emana il Decreto;
- * una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.

Pertanto, oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio del Decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano si richiede che i candidati:

- * adempiano ai requisiti stabiliti dal CIC (*cann. 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI e dalla normativa diocesana;
- * siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- * partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

B. Modalità

- a) Per accedere all'IRC è necessario il possesso dell'idoneità sia per gli specialisti, in ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia.
- b) Il Decreto di idoneità viene rilasciato su specifica domanda.
- c) Il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito nel presente Decreto.
- d) In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* approvata dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991) nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.
- e) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità, vale quanto disposto dal *can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXII Assemblea Generale – Roma, 14-18 maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.
- f) Dalla notifica del riconoscimento dell'idoneità, gli Insegnanti specialisti e i maestri di classe e di sezione sono tenuti a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso degli anni. L'immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell'idoneità.

C. Norma diocesana

a) Gli Insegnanti di Religione Cattolica siano residenti da almeno due anni in una parrocchia dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola in modo tale che il Parroco possa fornire le necessarie garanzie richieste dal Codice di Diritto (cfr. can. 804 §2).

Transitoriamente, nelle more dell'ottenimento della residenza o del perfezionamento del domicilio, è accettata la dichiarazione del parroco della parrocchia precedentemente frequentata, purché controfirmata dall'Ordinario della rispettiva Diocesi.

b) Tutti gli insegnanti di religione cattolica, compresi i supplenti temporanei, annuali, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose in servizio, si impegnano a partecipare ai corsi di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio scolastico diocesano per l'IRC (con priorità per quelli tenuti dall'Ufficio Scolastico Diocesano) consapevoli che la relativa frequenza è condizione necessaria per la conferma dell'idoneità e quindi per l'insegnamento e che la ripetuta assenza dai corsi o dalle iniziative di aggiornamento o formazione permanente programmati dalla Diocesi può comportare per l'Insegnante in servizio l'avvio della procedura di revoca dell'idoneità.

c) Gli aspiranti all'idoneità diocesana per incarichi e supplenze in qualità di IRC devono dichiarare la conoscenza e l'accettazione della procedura per il conferimento dell'idoneità stabilita per l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

Modena, dalla Residenza Arcivescovile, il giorno 5 novembre 2019




† Erio Castellucci
Arcivescovo Abate

IL CANCELLIERE

don M. Denistuk